

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3619

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TURCO, BINDI, MAURA COSSUTTA, ZANELLA, INTINI, PISICCHIO, PENNACCHI, VISCO, BATTAGLIA, FRANCESCHINI, RIZZO, FIORONI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, AGOSTINI, ALBERTINI, AMICI, ANGIONI, ANNUNZIATA, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, ENZO BIANCO, BIELLI, BIMBI, BOATO, BOLOGNESI, BONITO, BORRELLI, BUFFO, BUGLIO, BURLANDO, BURTONE, CALZOLAIO, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARDINALE, CARRA, CAZZARO, CENNAMO, CENTO, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CIMA, COLUCINI, ARMANDO COSSUTTA, CRISCI, CRUCIANELLI, DE BRASI, DE FRANCISCIS, ALBERTA DE SIMONE, DI GIOIA, DI SERIO D'ANTONA, DILIBERTO, DUCA, DUILIO, FANFANI, FILIPPESCHI, FOLENA, FRANCI, GAMBALE, GAMBINI, GASPERONI, GIACCO, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, GROTTA, INNOCENTI, KESSLER, LABATE, LADU, LEONI, LETTIERI, TONINO LODDO, LOIERO, LOLLI, LUCÀ, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MAGNOLFI, MANCINI, MANTINI, MANZINI, RAFFELLA MARIANI, MARIOTTI, MARONE, MARTELLA, MAURANDI, MAZZARELLO, MEDURI, MELANDRI, MERLO, MICHELI, MINNITI, MONTECCHI, MORGANDO, MOSELLA, MUSSI, NANNICINI, NESI, NIGRA, OLIVERIO, OLIVIERI, OSTILLIO, OTTONE, PAPPATERRA, PASETTO, LUIGI PEPE, PIGLIONICA, PINOTTI, PISCITELLO, PISTONE, POLLASTRINI, PREDÀ, QUARTIANI, RANIERI, RAVA, REALACCI, ROCCHI, NICOLA ROSSI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUSCONI, RUZZANTE, SANDI, SASSO, SCIACCA, SEDIOLI, SERENI, SGOBIO, SINISCALCHI, SPINI, SQUEGLIA, SUSINI, TANONI, TIDEI, TOCCI, TOLOTTI, TRUPIA, VIGNI, VILLARI, ZANOTTI, ZUNINO

Istituzione del reddito minimo di inserimento

Presentata il 3 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La povertà e l'esposizione al rischio di povertà sono fenomeni molto diffusi nel nostro Paese. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha stimato, per l'anno 2000, 2.707.000

famiglie in condizione di povertà relativa (12,3 per cento delle famiglie italiane) e 954.000 famiglie in condizioni di povertà assoluta (4,3 per cento delle famiglie italiane).

La povertà relativa si addensa nel Mezzogiorno, dove le persone povere sono il 25,5 per cento della popolazione ma è presente anche nel centro nord, dove coinvolge il 7,3 per cento della popolazione.

La condizione di povertà colpisce una fascia orizzontale di persone: anziani/e soli, famiglie numerose con un solo reddito, giovani che svolgono lavori precari, famiglie con carichi familiari e biografie difficili. Il lavoro, l'istruzione e i carichi familiari sono i fattori che più incidono sull'esposizione al rischio di povertà. L'Italia, dopo l'Inghilterra, vanta il triste primato della povertà minorile. L'incidenza della povertà intesa come percentuale delle famiglie povere sul totale delle famiglie di ciascun tipo è riportata qui di seguito:

persone sole anziane (65 anni di età in poi) 13,2;

coppie con capofamiglia anziano 18,5;

coppie con 1 figlio minore 10,0;

coppie con 2 figli minori 15,9;

coppie con 3 o più figli minori 26,0;

monogenitore con figli minori 11,4.

La povertà tra i minori — fortemente concentrata nel Mezzogiorno dove è povero il 27,4 per cento di tutti i minori a fronte del 7,4 per cento nel nord e dell'11,3 per cento nel centro — contraddice i più elementari principi di eguaglianza delle opportunità e compromette le aspettative di reddito futuro.

Lo svantaggio potenziale di più lungo periodo — in termini di minore istruzione, difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, rischi di esclusione sociale — deriva dall'essere poveri nella fase iniziale del ciclo della vita. È innanzitutto la mancanza di lavoro a provocare la povertà delle famiglie e degli individui con esiti lungo tutto il ciclo della vita. Si è poveri da bambini come figli di disoccupati e di sottoccupati; si rimane poveri da giovani e da adulti perché la povertà dei genitori, unita a una politica della formazione poco

attenta a comprendere le situazioni di svantaggio familiare, non consente l'accesso a una formazione adeguatamente spendibile sul mercato del lavoro; si è poveri da giovani perché troppe volte l'unico lavoro che si trova è un lavoro al di sotto della soglia di «decenza» in quanto privo di diritti e di tutele. L'accesso al lavoro è dunque essenziale per contrastare la povertà e l'esclusione sociale. Un lavoro che deve essere dotato di diritti ed essere messo in relazione con altre opportunità: formazione permanente, accesso al circuito informativo, sostegno all'attività di cura, accesso ai servizi sociosanitari. Il lavoro da solo, però, non produce integrazione sociale. Un reddito da solo non libera dalla povertà. Perché la povertà, come afferma efficacemente A.Sen, è «l'espressione di un fallimento delle capacità. E costituisce una limitazione dell'esistenza umana». Pertanto un percorso di integrazione sociale non deve mirare solo a fornire una garanzia minima di risorse ma a sviluppare o a reintegrare le capacità lavorative, professionali e di relazione sociale senza le quali non c'è identità personale, né inclusione sociale, né cittadinanza.

Per combattere la povertà e l'esclusione sociale bisogna dunque garantire i fondamentali diritti di cittadinanza e promuovere le capacità e le responsabilità delle persone. Bisogna offrire le opportunità concrete affinché le persone possano dare il meglio di sé, possano esercitare le proprie capacità e perseguire un proprio progetto di vita. All'interno di questa strategia complessa di promozione della cittadinanza e dell'inclusione sociale deve essere presente un sostegno al reddito, temporaneo, di tipo universalistico, inteso come forma di assistenza attiva per coloro che, per qualunque ragione, non ce la fanno a raggiungere un reddito decente. Per questo presentiamo la proposta di legge sul reddito minimo di inserimento che completa il disegno di legge già presentato da L'Ulivo al Senato della Repubblica, recante «Diritti di sicurezza sociale in materia di tutela attiva del reddito e del lavoro» (atto Senato n. 1674).

Il reddito minimo di inserimento

Nell'ambito delle misure rivolte al contrasto della povertà prevediamo una misura di « assistenza attiva », che aiuti temporaneamente le persone che per qualsiasi motivo hanno un reddito che si colloca al di sotto della soglia di povertà. Tale misura è stata introdotta in modo sperimentale nel nostro Paese attraverso l'istituto del reddito minimo d'inserimento (RMI), ed è stata adottata da tutti i Paesi membri dell'Unione europea.

I risultati della sperimentazione avviata in 33 comuni, monitorati e valutati da importanti istituti di ricerca (Istituto per la ricerca sociale, Fondazione Zancan) sono contenuti nella relazione *Valutazione della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento* che il Governo — Ministero del lavoro e delle politiche sociali — ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, avrebbe dovuto trasmettere al Parlamento. Fino ad ora il Governo è stato inadempiente rispetto a questo suo obbligo e ha invece deciso nel « *Patto per l'Italia* » il superamento della sperimentazione del RMI rinviando genericamente alle regioni la facoltà di operare una scelta in tale direzione.

La relazione relativa alla sperimentazione del RMI condotta nel biennio 1999-2001 in 39 comuni distribuiti su tutto il territorio nazionale costituisce un patrimonio di conoscenze utili non solo per formulare il progetto di legge sul RMI ma anche per l'aggiornamento e lo sviluppo delle politiche sociali nel nostro Paese.

L'istituto del RMI presenta nei confronti del sistema dei servizi sociali del nostro Paese un carattere fortemente innovativo. Esso infatti combina un intervento universalistico, volto a fronteggiare le situazioni di grave povertà economica delle famiglie mediante una erogazione monetaria certa e definita, con un intervento di inserimento sociale e occupazionale, volto a stimolare, coinvolgere e accompagnare i destinatari lungo un processo di riduzione del bisogno e di fuoriuscita dalla marginalità.

L'inserimento del RMI può rappresentare una delle leve di una strategia di sviluppo dei servizi sociali perché impatta proprio su elementi cruciali di arretratezza e di assistenzialismo dell'attuale sistema, impegna fortemente i servizi sul territorio in una dimensione necessariamente di sistema e di rete, introduce fattori di stimolo e di promozione allo sviluppo nella cultura, nell'organizzazione, nell'operatività professionale, nell'esigenza di collaborazione fra i diversi attori.

Ovviamente l'iniziativa di sviluppo non può centrarsi tutta sull'istituto del RMI, ma deve poter contare su una serie di politiche e di iniziative convergenti quali oggi, in termini generali, sono appunto previste dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge n. 328 del 2000) e dai conseguenti provvedimenti attuativi, il Piano sociale nazionale in primo luogo.

Il RMI non si propone quindi come fatto isolato, ma come parte integrante di una politica sociale volta a promuovere i diritti di cittadinanza per tutti, a cominciare da chi è più esposto al bisogno, e a sviluppare servizi sociali integrati e adeguati a rendere riconoscibili, effettivi ed esigibili quei diritti. Il suo successo è componente essenziale per l'esito dell'intera politica, che verrebbe fortemente compromessa dall'abbandono o da una riduttiva e inadeguata promozione e realizzazione del RMI. La sperimentazione del RMI ha perseguito due obiettivi fortemente innovativi:

- 1) superare le vecchie logiche dell'assistenza economica discrezionale e frammentata e sancire un diritto universale alla dignità e a condizioni minime di sussistenza, in linea con i più moderni sistemi di protezione sociale presenti in molti Paesi europei;

- 2) realizzare una politica di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, non semplicemente « elargitiva », ma attiva, orientata cioè a impegnare e a valorizzare le risorse individuali e familiari degli interessati su obiettivi e su attività con gli stessi concordate. Essa associa così il con-

tributo assistenziale a specifici programmi di inserimento sociale.

L'incontro tra tali obiettivi fortemente innovativi e le consolidate arretratezze del nostro sistema di protezione sociale evidenzia quanto impegnativa sia stata la sperimentazione nel passato e quanto lo sarà la generalizzazione nel futuro del RMI.

La relazione sulla valutazione della sperimentazione del RMI, a conclusione dei due anni di sperimentazione, ha reso evidente che, nei 39 comuni dove essa si è realizzata, si sono certo manifestate diverse difficoltà, ma che nella maggior parte di essi è stato dato inizio ad un percorso di sviluppo apprezzato dai dirigenti e dagli operatori dei servizi pubblici e *no profit*, ma anche dai destinatari. Il RMI è così riuscito a proporsi come misura affidabile di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale.

La proposta di legge sul RMI si pone, quindi, alcuni obiettivi. Prima di tutto quello di contrastare la povertà e l'esclusione sociale rivolgendosi così a quanti incontrano serie difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro e avviando dunque un sistema integrato di istituti formativi che consentano di mettere in atto concretamente questo obiettivo. Per fare questo è necessario, ovviamente, dare un sostegno ai redditi più bassi in forme incentivanti il lavoro (il RMI si collega organicamente con il citato disegno di legge de l'Ulivo sui diritti di sicurezza sociale in materia di tutela attiva del lavoro e del reddito), o garantire un reddito minimo dignitoso per gli anziani che non hanno potuto costruirsi una pensione adeguata. Inoltre, l'istituto del RMI si pone l'obiettivo di ridurre il grado di diseguaglianza nella distribuzione del reddito disponibile, quello cioè che resta a disposizione delle famiglie dopo aver pagato le imposte e aver ricevuto i trasferimenti monetari; di costruire una rete di sicurezza, di ultima istanza, che consenta di razionalizzare il sistema dei trasferimenti alle famiglie e di superare le diseguaglianze sociali che ancora derivano dalla compresenza di istituti

diversi. L'equità complessiva nella distribuzione dei redditi è la risultante, da una parte, della struttura dell'imposizione e, dall'altra, dell'assetto dei trasferimenti monetari alle famiglie, cosicché i due aspetti del problema vanno affrontati entro una logica unitaria e le misure sull'uno e sull'altro fronte vanno soppesate nei loro effetti congiunti. Criterio che i provvedimenti già varati o prospettati dal Governo di centrodestra non seguono.

Il RMI si rivolge, quindi, a quanti incontrano serie difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro e a quanti rischiano situazioni di esclusione sociale ed è accompagnato dalla partecipazione, obbligatoria per quanti sono in età lavorativa, a programmi di reinserimento lavorativo e sociale. È, pertanto, necessario che per l'attivazione del RMI le regioni e gli enti locali predispongano attività formative e programmi di reinserimento.

Le condizioni economiche che proponiamo per l'accesso al RMI sono: indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 6.200 euro *pro capite* equivalente; patrimonio immobiliare limitato alla prima casa con valore massimo di 51.650 euro; patrimonio mobiliare non superiore a 1.500 euro; ed, ancora, l'integrazione del reddito mensile *pro capite* equivalente, cioè pari alla differenza tra il reddito mensile disponibile e una soglia predeterminata. Il valore soglia può essere differenziato di concerto tra Governo e Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in relazione alle specifiche condizioni di vita delle diverse regioni. Ogni regione può inoltre differenziare, al proprio interno, tale valore soglia in relazione alle specificità dei diversi ambiti territoriali e può anche, ma ricorrendo a risorse proprie, aumentare il valore soglia rispetto a quello stabilito a livello nazionale. Ai fini di incentivo al lavoro, nel calcolo del reddito disponibile i redditi da lavoro sono computati al 75 per cento al fine di mantenere coerenza con il sistema fiscale ed evitare le cosiddette « trappole della povertà », il livello massimo di reddito integrato mensile (quando cioè si perce-

piscono solo redditi da lavoro) non deve superare 1/12 del minimo imponibile annuo. Quindi, sulla base dell'attuale minimo imponibile, la soglia di integrazione in assenza di redditi da lavoro è pari, per un *single*, a 390 euro mensili (equivalente alle vecchie 750 mila lire e 9 milioni di lire annue su dodici mensilità) e aumenta in relazione all'ampiezza del nucleo familiare; un beneficiario che percepisca solo redditi da lavoro potrebbe arrivare, se *single*, a un massimo di reddito integrato pari a 520 euro mensili (equivalente a un milione di vecchie lire al mese e 12 milioni di lire annue), coerente con l'attuale minimo imponibile, e aumenta in relazione all'ampiezza del nucleo familiare.

Per i beneficiari in età lavorativa sono previsti degli obblighi come: partecipazione ai programmi di integrazione sociale disposti dai comuni; accettazione della chiamata al lavoro anche temporaneo (collegamento con i contratti di inserimento). Eccezioni sono previste solo per i soggetti impegnati in attività di cura o per i disabili.

Platea dei potenziali beneficiari e onere per la finanza pubblica.

Da un'analisi della posizione reddituale e patrimoniale delle famiglie italiane condotta sui dati della Banca d'Italia sui bilanci familiari emerge che le famiglie che rientrano nei criteri di selezione dei beneficiari del RMI indicati nella proposta legge sono circa 1.300.000, per un numero complessivo di componenti pari a circa 2.600.000 individui. Nell'ipotesi che tutte queste famiglie facciano domanda per usufruire del RMI, e quindi siano disponibili ad aderire ai programmi di inserimento che verranno predisposti, l'onere complessivo derivante dall'integrazione di reddito determinata secondo i criteri definiti dalla proposta di legge sarebbe di 6 miliardi di euro su base annua. La stima ora indicata va intesa come massimo onere possibile. Con ogni probabilità l'onere effettivo risulterà inferiore per di-

verse ragioni: è possibile che non tutti coloro che rientrano nei criteri di selezione faranno domanda per il RMI perché non è detto siano disponibili a soddisfare le altre condizioni previste dalla proposta di legge; quanto più i programmi di inserimento avranno successo, tanto più i destinatari del RMI vedranno aumentare i loro redditi da lavoro e quindi l'integrazione a carico del bilancio pubblico verrà a ridursi; il trattamento di integrazione del reddito per i lavoratori discontinui previsto dal citato disegno di legge de L'Ulivo di riforma dei diritti di sicurezza sociale coinvolgerà una parte dei potenziali beneficiari del RMI che, quindi, non presenteranno domanda per lo stesso. Lo stanziamento a regime previsto nella proposta di legge è quindi pari a 4,5 miliardi di euro su base annua. A questo scopo viene istituito in via transitoria il Fondo nazionale per l'erogazione del RMI, le cui risorse confluiranno a regime in quelle che saranno garantite alle regioni ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 119 della Costituzione.

Bisogna infine tener presente che il RMI andrà a regime gradualmente, via via che i comuni predisporranno le misure di attuazione e i programmi di inserimento e via via che il governo della finanza pubblica renderà disponibili risorse aggiuntive. In sede di prima attuazione, la proposta di legge stanziava subito sul Fondo nazionale per l'erogazione del RMI 1 miliardo di euro, la cui copertura è assicurata per 500 milioni di euro riducendo gli attuali stanziamenti nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000 (sostanzialmente quindi convogliando sul Fondo per l'erogazione del RMI le risorse già stanziate per la sua sperimentazione) e per altri 500 milioni di euro abrogando l'articolo 13 della legge n. 383 del 2001 e ripristinando l'imposta sulle successioni e donazioni. Via via che il RMI andrà a regime, la legge finanziaria stabilirà per ciascun anno, l'ammontare del Fondo in relazione alle risorse disponibili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del reddito minimo di inserimento).

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il reddito minimo di inserimento (RMI).

2. Il RMI è una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti che non sono temporaneamente in grado di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo familiare. Le prestazioni del RMI di cui alla presente legge sono garantite su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e costituiscono livello essenziale di assistenza ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 22, comma 2, lettera *a*), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il finanziamento delle prestazioni del RMI da parte delle regioni è attuato ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 119 della Costituzione; in caso di inadempienza delle regioni stesse, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

3. Il RMI è costituito da interventi monetari integrativi del reddito e da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti destinatari e dei loro nuclei familiari.

4. Possono accedere al RMI i soggetti che non fruiscono dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento di disoccupazione e che si trovano nelle condizioni economiche e sono in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3.

5. Ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione:

a) competente per l'ammissione al RMI è il comune di residenza del soggetto

richiedente. Il comune provvede alla concessione degli interventi monetari integrativi, all'attuazione degli interventi di integrazione sociale e allo svolgimento delle altre funzioni previste dalla presente legge. L'esercizio delle funzioni è svolto dai comuni, singoli o associati, ai sensi dell'articolo 9;

b) la regione provvede all'erogazione degli interventi monetari integrativi e allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10.

ART. 2.

*(Condizioni economiche
per l'accesso al RMI).*

1. Per accedere al RMI i soggetti interessati devono trovarsi nelle seguenti condizioni economiche:

a) l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente non deve essere superiore a 6.200 euro; tale somma è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

b) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio mobiliare, definito ai fini dell'ISEE, di valore superiore a 1.500 euro;

c) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare e non deve superare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il valore di 51.650 euro, nonché di appezzamenti di terreno che non devono superare, ai fini dell'ICI, il valore di 3.100 euro;

d) in caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale in locazione, la stessa unità deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare;

e) i componenti il nucleo familiare del richiedente non devono possedere beni mobili registrati per un valore complessivo superiore a 5.000 euro, acquistati nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di ammissione al RMI.

2. La sussistenza della condizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è attestata dal richiedente mediante la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. Con dichiarazione aggiuntiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il richiedente deve altresì attestare che i redditi e i patrimoni di cui alla medesima dichiarazione sostitutiva unica non hanno registrato, all'atto della presentazione della domanda di ammissione al RMI, incrementi tali da comportare un calcolo virtuale dell'ISEE superiore al 5 per cento di quello indicato al citato comma 1, lettera a).

3. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettere da b) ad e), è attestata con dichiarazione aggiuntiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora tali condizioni siano desumibili dalla dichiarazione sostitutiva unica presentata ai sensi del comma 2, la dichiarazione aggiuntiva ha riguardo alla loro sussistenza anche all'atto della presentazione della domanda di ammissione al RMI.

4. La dichiarazione aggiuntiva presentata ai sensi dei commi 2 e 3 deve altresì contenere l'indicazione di tutti i redditi e gli emolumenti percepiti o in godimento a qualunque titolo, all'atto di presentazione della domanda di ammissione al RMI, dai componenti del nucleo familiare del richiedente, inclusi i trasferimenti previdenziali e assistenziali.

5. Alla dichiarazione aggiuntiva di cui al comma 4 sono allegate le copie degli ultimi stipendi percepiti per attività di lavoro dipendente, degli eventuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di qualsiasi altro documento atte-

stante eventuali redditi da lavoro autonomo, impresa o libera professione, nonché della documentazione relativa a beni mobili registrati.

ART. 3.

(Requisiti soggettivi).

1. Possono essere ammessi al RMI i soggetti residenti nel territorio dello Stato, cittadini italiani o comunitari, ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni.

2. I soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, devono dichiarare la disponibilità al lavoro e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale ai servizi per l'impiego territorialmente competenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Tale dichiarazione deve essere presentata da:

a) coloro che sono impegnati in attività formative, incluse le attività di recupero scolastico o di formazione professionale;

b) coloro che attendono alla cura di figli di età inferiore a tre anni o di persone con *handicap* in situazioni di gravità accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico, certificato e incompatibile con l'attività lavorativa.

ART. 4.

(Interventi di integrazione monetaria del reddito).

1. Il valore medio nazionale del RMI è pari a 390 euro mensili per una persona che vive sola, da riparametrare sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE per un

nucleo familiare composto da due o più persone. Tale valore medio è annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere stabiliti criteri di oscillazione non superiori al 15 per cento del valore medio nazionale del RMI in relazione alle specifiche condizioni socio-economiche delle diverse regioni. In tale caso, il valore medio nazionale di cui al comma 1 deve risultare verificato come media ponderata calcolata sulla base dei potenziali beneficiari presenti nelle diverse regioni. Il Governo presenta annualmente una relazione sulla situazione delle diverse regioni proponendo eventualmente la revisione dei criteri per la determinazione del RMI da applicare nelle singole regioni; tale revisione può essere altresì proposta dagli altri soggetti partecipanti alla Conferenza unificata.

3. La regione può, in ogni caso, definire con propria legge, per aree specifiche del territorio di competenza, valori differenziati del RMI in relazione alle condizioni socio-economiche delle aree medesime con una oscillazione, in aumento o in riduzione, non superiore al 15 per cento del valore medio regionale definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 o, qualora non stabilito, del valore medio nazionale. In tale caso, il valore medio regionale deve risultare verificato come media ponderata calcolata sulla base dei potenziali beneficiari presenti nelle diverse aree. Sulla proposta regionale va acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali di cui al quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione.

4. Ai soggetti che si trovano nelle condizioni economiche e che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 è altresì concessa una ulteriore integrazione mensile del reddito pari alla differenza tra

il reddito mensile disponibile, definito ai sensi del comma 5, e la soglia prevista per una persona che vive sola ai sensi dei commi 2 e 3. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia è riparametrata sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE. L'integrazione non può essere concessa a soggetti che già ne beneficiano in quanto componenti di un nucleo familiare destinatario delle prestazioni del RMI, e fino a quando non siano decorsi tre anni dall'ultima prestazione concessa al medesimo nucleo familiare di provenienza.

5. Per reddito mensile disponibile si intende la somma dei redditi e degli emolumenti in godimento o percepiti a qualunque titolo dai componenti il nucleo familiare, inclusi i trasferimenti previdenziali e assistenziali, computati al 100 per cento; allo scopo di incentivare la partecipazione al lavoro remunerato, i redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono computati al 75 per cento.

6. L'integrazione di cui al comma 4 è concessa per un anno e, permanendo le condizioni previste dal presente articolo, è rinnovabile annualmente, a domanda, per un massimo di due anni; ove sia rinnovata, l'integrazione è ridotta del 20 per cento per ciascun anno di rinnovo. L'integrazione è erogata mensilmente dalla regione sulla base della comunicazione dei dati dei soggetti ammessi al RMI effettuata dal comune di residenza degli stessi.

7. L'integrazione di cui al comma 4 ha inizio dal mese successivo alla data di accoglimento della domanda. Essa non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e ai fini fiscali è equiparata alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

8. Nella definizione degli interventi di integrazione monetaria del reddito previsti dal presente articolo, il comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari o di manifesta incapacità nella gestione del

bilancio familiare, il comune, sentiti i componenti del nucleo familiare, può prevedere che gli interventi di cui al presente articolo siano destinati al soggetto, anche se diverso dal presentatore della relativa domanda, che fornisce le maggiori garanzie di utilizzazione delle prestazioni concesse a beneficio dell'intero nucleo familiare.

ART. 5.

(Interventi di integrazione sociale).

1. In favore dei soggetti richiedenti l'ammissione al RMI, che si trovano nelle condizioni economiche e che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, sono altresì effettuati interventi di integrazione sociale, aventi lo scopo di favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e dei relativi nuclei familiari attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'autonomia economica delle persone. A tali fini il comune elabora, anche in relazione agli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, appositi programmi di integrazione sociale.

2. I programmi di integrazione sociale di cui al comma 1:

a) sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali, e sono finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti maggiorenni; per i minori il programma include in primo luogo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e successivamente la formazione professionale;

b) sono coordinati con le altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte dei destinatari;

c) sono coordinati con i programmi di sviluppo locale.

3. Al fine di attuare gli interventi di integrazione sociale, il comune può realizzare intese, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati ai sensi dell'ar-

titolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

ART. 6.

(Domanda di ammissione al RMI e obblighi dei soggetti destinatari).

1. Per accedere al RMI gli interessati presentano domanda in carta semplice al comune di residenza, completa delle attestazioni e della documentazione previste dagli articoli 2 e 3.

2. I soggetti ammessi al RMI hanno l'obbligo:

a) di comunicare tempestivamente al comune di residenza ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate all'atto della presentazione della domanda. I comuni assicurano l'assistenza necessaria all'adempimento dell'obbligo di cui alla presente legge da parte dei soggetti impossibilitati ad ottemperarvi in modo autonomo;

b) di partecipare agli interventi di integrazione sociale;

c) esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, di accettare le eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

3. Il comune sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di RMI sulla base della gravità della violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. In ogni caso il comune tiene conto delle situazioni familiari, con particolare riferimento alla presenza di minori. La non ottemperanza dell'obbligo di cui al comma 2, lettera c), comporta tassativamente la revoca delle prestazioni di RMI per i successivi dodici mesi.

4. I soggetti ammessi al RMI le cui dichiarazioni risultano mendaci, fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, sono altresì tenuti alla

restituzione delle somme indebitamente percepite.

ART. 7.

(Accertamenti e verifiche).

1. Con la dichiarazione aggiuntiva di cui all'articolo 2, comma 3, il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza che nel caso di ammissione al RMI possono essere eseguiti controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare.

2. I comuni effettuano i controlli di cui al comma 1 e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. A tale fine possono avvalersi dei dati informativi a disposizione dei propri uffici, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e degli altri enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali, degli uffici e delle agenzie del Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali possono chiedere ulteriori accertamenti, nonché della collaborazione delle Forze di polizia e, in particolare, del Corpo della guardia di finanza.

3. Ai fini di garantire una idonea informazione sulla possibilità di ammissione al RMI, nonché per effettuare controlli efficaci e segnalare eventuali casi di violazione, il comune può realizzare accordi, tramite convenzioni o protocolli d'intesa, con soggetti esterni operanti nel settore sociale.

ART. 8.

(Controversie in materia di RMI).

1. Le controversie in materia di ammissione al RMI sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza il richiedente.

ART. 9.

(Esercizio delle funzioni comunali).

1. Le funzioni attribuite ai comuni ai sensi della presente legge sono esercitate in ambiti territoriali adeguati definiti dalle regioni. L'esercizio associato è svolto in una delle forme previste dal capo IV e dal capo V del titolo II della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione degli interventi di integrazione monetaria e di integrazione sociale del RMI nell'ambito della programmazione nazionale, regionale e locale prevista dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e coordinano i programmi del RMI con le altre prestazioni sociali e sanitarie, con il sistema formativo, con i piani di sviluppo locali e con i connessi istituti di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

3. Le ammissioni al RMI sono stabilite dai comuni, singoli o associati, entro il limite delle risorse assegnate dalla regione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10, all'ambito territoriale di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 10.

(Funzioni delle regioni).

1. Le regioni definiscono gli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni comunali di cui all'articolo 9 e assicurano l'attuazione del coordinamento di cui al medesimo articolo 9, comma 2. Provvedono altresì all'organizzazione e al coordinamento su scala regionale dei dati di cui all'articolo 12 ed effettuano il monitoraggio sull'attuazione delle prestazioni di RMI ai sensi del medesimo articolo 12.

2. Le regioni predispongono annualmente un rapporto sul numero e sulle caratteristiche dei beneficiari del RMI, sugli interventi erogati e, in particolare, sulla loro durata, tipo e qualità. Il rap-

porto è trasmesso annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. La regione eroga il RMI entro il limite delle risorse del Fondo nazionale per l'erogazione del RMI ad essa attribuite ai sensi del comma 1 dell'articolo 11, eventualmente integrate con risorse proprie ai sensi del comma 4 del presente articolo. La regione può individuare, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, specifici valori del RMI in relazione a ciascuno degli ambiti territoriali di cui al citato comma 1 del presente articolo. La regione ripartisce le risorse tra gli ambiti territoriali di cui al citato comma 1, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui al quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione, in proporzione ai potenziali beneficiari presenti nei diversi ambiti e allo specifico valore del RMI definito per ogni ambito o, qualora non stabilito, al valore medio regionale del RMI definito dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 o al valore medio nazionale di cui al medesimo articolo 4, comma 1.

4. La regione può, altresì, con proprio provvedimento, stabilire una soglia del valore medio regionale del RMI superiore a quella definita dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, o, qualora non stabilita, superiore al valore medio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma la regione provvede con risorse proprie.

ART. 11.

(Finanziamento del RMI).

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'erogazione del RMI, di seguito denominato «Fondo», le cui risorse sono destinate alle regioni. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni è stabilita dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, in proporzione ai potenziali beneficiari presenti nelle diverse regioni e al valore medio regionale del RMI definito dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 o, qualora non stabilito, al valore medio nazionale di cui al medesimo articolo 4, comma 1.

2. In sede di prima attuazione della presente legge il Fondo è determinato in 1 miliardo di euro, ed è iscritto nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Al corrispondente finanziamento si provvede per 500 milioni di euro con equivalente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e per i restanti 500 milioni di euro con le entrate derivanti dal ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni; conseguentemente, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

3. In conformità a quanto stabilito dagli articoli 2 e 4, l'ammontare del Fondo è stimato a regime pari a 4,5 miliardi di euro ed è iscritto nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La legge finanziaria determina per ciascun esercizio l'ammontare del Fondo, in relazione alle risorse disponibili, e provvede all'adeguamento dei limiti delle condizioni economiche stabiliti dall'articolo 2.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema tipo per eventuali convenzioni tra le regioni e l'INPS finalizzate ad attribuire all'Istituto il ruolo di erogatore delle prestazioni di integrazione monetaria del RMI.

ART. 12.

*(Utilizzo dei dati del RMI
e attività di monitoraggio).*

1. I dati relativi alla erogazione del RMI, riferiti alle caratteristiche sociali e

familiari dei beneficiari, alla durata e all'importo delle prestazioni, alle cause della sua eventuale cessazione, riduzione o sospensione, nonché alle caratteristiche degli interventi attuati, sono inseriti nel sistema informativo dei servizi sociali previsto dall'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328. Tali dati sono altresì acquisiti e utilizzati dalle regioni ai fini del monitoraggio delle prestazioni di RMI e sono resi disponibili agli enti locali interessati, alle amministrazioni centrali dello Stato e alla Commissione di indagine sulla esclusione sociale istituita dall'articolo 27 della citata legge n. 328 del 2000. I dati possono essere diffusi, in forma anonima, per finalità di ricerca e di studio.

2. La Commissione di indagine di cui al comma 1 definisce un modello *standard* per la raccolta dei dati, a cui si attengono i soggetti competenti per l'attuazione degli interventi relativi al RMI.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni due anni un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge.

PAGINA BIANCA

€ 0,52



14PDL0044350